

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione nel nuovo Codice dei Contratti e nei Decreti di attuazione

a cura di Massimiliano Ambrosini
2 marzo 2018



Obiettivi

- L'incontro di oggi è dedicato a valutare lo stato dell'arte circa la regolamentazione delle attività del direttore dei lavori e del direttore della esecuzione secondo la cornice generale del d.Lgs. n.50/2016 come modificato dal d.Lgs. n.56/2017 e dell'emanando D.M. attuativo oggi, pare, alla firma del Ministro.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016 Art. 101

comma 1. La esecuzione dei contratti aventi ad **oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, **si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori**, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016 Art. 101

comma 2. Per il coordinamento, **la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori**, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, **un direttore dei lavori** che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

6-bis. **Per i servizi e le forniture di particolare importanza**, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, **la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.**

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016 Art. 111

comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.**

.....


Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016 Art. 111

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica [l'articolo 216, comma 17.](#)


Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016




Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016



Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016



Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Linee Guida n.3 ANAC

10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è **soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:**

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016 Art. 101

comma 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016 Art. 101

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016 Art. 101

comma 4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016 Art. 101

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016 Art. 101

comma 5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

D.Lgs. n.50/2016 Art. 101

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

l'emanando decreto, come evincibile dallo schema è costituito da

Titolo I Disposizioni generali

Titolo II Il direttore dei lavori

Titolo III Il direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture

Titolo IV Disposizioni finali

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Titolo II Il direttore dei lavori

capo I profili generali

art. 2 incompatibilità

art.3 rapporti con altre figure

art.4 strumenti per l'esercizio della attività di direzione e controllo

art.5 coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C.
ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

capo II funzioni e compiti nella fase preliminare

art. 6 attestazione dello stato dei luoghi

art. 7 consegna dei lavori

capo III funzioni e compiti in fase di esecuzione

art. 8 accettazione dei materiali

art. 9 verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

art. 10 modifiche, variazioni e varianti contrattuali

art. 11 contestazioni e riserve

art. 12 sospensione dei lavori

art. 13 gestione dei sinistri

art. 14 funzioni e compiti al termine dei lavori

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C.
ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

capo IV controllo amministrativo e contabile

art. 15 attività di controllo amministrativo e contabile

art. 16 documenti contabili

art. 17 strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C.
ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

Titolo III II D.E.C. relativi a servizi e forniture

capo I profili generali

art. 18 rapporti tra DEC e RUP

art. 19 incompatibilità

art. 20 strumenti per l'esercizio della attività di direzione e controllo

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

Titolo III Il D.E.C. relativi a servizi e forniture

capo II funzioni e compiti in fase di esecuzione

art. 21 attività di controllo

art. 22 avvio dell'esecuzione del contratto

art. 23 verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

art. 24 contestazioni e riserve

art. 25 modifiche, variazioni e varianti contrattuali

art. 26 sospensione dell'esecuzione

art. 27 gestione dei sinistri

art. 28 funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto

art. 29 controllo amministrativo e contabile

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C.
ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

Titolo III IV disposizioni finali

art. 30 abrogazioni

art. 31 clausola di invariata finanziaria

art. 32 entrata in vigore

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 2 ed articolo 19 sono coincidenti

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

a) al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;

b) il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla

stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 3 rapporti con altre figure

1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 3

3. Il RUP, nell'ambito delle proprie competenze, assicura l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dei lavori nei confronti dell'esecutore.

4. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori. In tal caso il RUP assicura il coordinamento tra direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 9 verifica del rispetto obblighi appaltatore e subappaltatore abstract

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) **verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate**, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo l 05, comma 2, del codice;

b) **controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente** la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) **registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore** e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) **provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo l 05 del codice.**

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C.
ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 10 modifiche, variazioni, varianti contrattuali abstract

7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C.
ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 15 attività controllo amministrativo contabile abstract

I. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 15 abstract

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente all'occorrenza, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 18 rapporti tra rup e dec

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.
2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C.
ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 18 rapporti tra rup e dec

4. Il RUP, nell'ambito delle proprie competenze, .assicura l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dell'esecuzione nei confronti dell'esecutore.

5. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis, e dell'articolo 111, comma 2, del codice la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 20 strumenti per l'esercizio della attività di controllo

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sintetiche motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 24.
2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'A.N.AC., e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 20 strumenti per l'esercizio della attività di controllo

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sintetiche motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 24.
2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'A.N.AC., e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 23 rispetto obblighi appaltatore e subappaltatore

1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

Direzione Lavori e Direzione della Esecuzione

Schema D.M. recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti modalità e svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.C. ex art. 111 d.Lgs. n.50/2016

articolo 29 controllo amministrativo contabile

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

Grazie per l'attenzione

Ing. Massimiliano Ambrosini
ma.techne@gmail.com
www.linkedin.com/in/massimiliano-ambrosini-6b3ba122

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

